REGOLAMENTO (CE) N. 2206/94 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2828/93 che stabilisce le modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti importati dei codici NC 1515 90 59 e 1515 90 99

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2828/93 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 347/94 [4], ha stabilito le modalità di controllo dell'utilizzazione dei prodotti importati dei codici NC 1515 90 59 e 1515 90 99;

considerando che taluni oli, classificati sotto i codici NC 1515 90 59 e 1515 90 99, possiedono caratteristiche fisico-chimiche specifiche che permettono di evitare qualsiasi confusione con l'olio d'oliva; che pertanto è opportuno escludere detti oli dal campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2828/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il paragrafo 1 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2828/93 è sostituito dal seguente testo:

« L'immissione in libera pratica degli oli dei codici NC 1515 90 59 e 1515 90 99, fatta eccezione per i prodotti che figurano nell'allegato al presente regolamento, è subordinata al rilascio di un esemplare di controllo T5 secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3566/92. »

2. L'allegato al presente regolamento è aggiunto come allegato al regolamento (CEE) n. 2828/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.
[3] GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 15.
[4] GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 19.

ALLEGATO

— Burro d'illipé
— Burro di karité
— Grasso e stearina di Shorea robusta (sal)
— Grasso di mango
— Grasso di kokom
— Grasso di dhupa

} e loro frazioni solide

— Olio di avocado
— Olio di borragine
— Olio di semi di ribes nero
— Olio di zucca
— Olio di noce del Queensland
— Olio di papavero
— Olio di enagra
— Olio di margosa
— Olio di semi di passiflora
— Olio di pecan
— Olio di germi di riso
— Olio di noce
— Olio di germi di frumento